

Codice civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO SECONDO. Delle successioni - TITOLO PRIMO. Disposizioni generali sulle successioni - CAPO DECIMO. Dei legittimari - SEZIONE PRIMA. Dei diritti riservati ai legittimari

Articolo 540**Riserva a favore del coniuge**

A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. (1) (2) (3)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 176 L. 19.05.1975, n. 151

(2) E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 540, secondo comma, nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio tra i componenti della famiglia del defunto aventi diritto di abitazione sull'alloggio comune, richiedendosi un'innovazione del sistema normativo riservata al legislatore (C.cost. 26.05 1989, n. 310).

(3) Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole "figli".